



# REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE E DEI CONSIGLI DIRETTIVI





## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1.1 Il presente Regolamento, in armonia con le disposizioni dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, le indicazioni degli organi del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, gli Statuti dei Comitati della Croce Rossa Italiana e nel rispetto delle leggi vigenti, disciplina il funzionamento, a tutti i livelli, degli organi collegiali della Croce Rossa Italiana.

### **2. GRATUITÀ**

2.1 Ai componenti delle Assemblee e dei Consigli Direttivi a tutti i livelli, nonché ai membri della Consulta Nazionale, non è dovuto compenso di alcun genere, neppure sotto forma di gettone di presenza.



## **TITOLO II – ORGANI LOCALI**

### **Sezione I – Assemblea dei Soci**

#### **3. COMPOSIZIONE**

- 3.1 L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Volontari iscritti in un Comitato della Croce Rossa Italiana.
- 3.2 I Soci devono essere presenti personalmente, salvo delega secondo le modalità previste dall'art. 24.3 del Codice del Terzo settore.

#### **4. COMPITI**

- 4.1 L'Assemblea dei Soci:
  - a. elegge il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo, e può sfiduciarli;
  - b. approva le linee generali di sviluppo dell'attività del Comitato, consistenti nella carta dei servizi, il piano delle attività e delle conseguenti iniziative formative, il bilancio di previsione redatto per il raggiungimento di tali obiettivi, nonché la relazione annuale delle attività ed il bilancio annuale;
  - c. nomina il revisore dei conti o l'organo esterno di certificazione del bilancio del Comitato.

#### **5. CONVOCAZIONE**

- 5.1 L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno due volte l'anno in via ordinaria e, in via straordinaria, ogni qual volta il Consiglio Direttivo o un terzo dei Soci volontari ne facciano richiesta.
- 5.2 Il Presidente si adopera affinché le convocazioni in via ordinaria siano equamente divise nell'anno solare.
- 5.3 La convocazione è disposta dal Presidente tramite avviso contenente:
  - a. l'indicazione della sede dei lavori;
  - b. giorno ed ora della seduta, sia in prima sia in seconda convocazione, quest'ultima da prevedersi nel giorno immediatamente successivo alla prima;
  - c. l'ordine del giorno;
  - d. gli eventuali atti da approvare (carta dei servizi, e/o piano delle attività e delle conseguenti iniziative formative, e/o bilancio di previsione redatto per il raggiungimento di tali obiettivi, e/o relazione annuale delle attività e bilancio annuale) siccome predisposti dal Consiglio Direttivo.
- 5.4 L'avviso deve essere affisso all'albo del Comitato almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione è valida anche se effettuata tramite il gestionale istituzionale della C.R.I. o a mezzo posta elettronica.
- 5.5 La seduta straordinaria deve tenersi entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta di convocazione.
- 5.6 L'avviso di convocazione è sempre inviato anche al Presidente del Comitato Regionale.

#### **6. UFFICIO DI PRESIDENZA**

- 6.1 L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Comitato o, in sua assenza, dal Vice Presidente.



- 6.2 All'inizio della seduta il Presidente nomina un segretario verbalizzante, scelto tra i componenti dell'Assemblea.
- 6.3 Ove siano previste votazioni nel corso della seduta, il Presidente nomina altresì due o più scrutatori, scelti tra i componenti dell'Assemblea.
- 7. COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**
- 7.1 L'Assemblea dei Soci è validamente costituita:
- in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto;
  - in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
- 7.2 Una volta costituita, l'Assemblea prosegue i lavori fino al completamento dell'esame dei punti all'ordine del giorno.
- 8. SVOLGIMENTO DEI LAVORI ED ALTRI ASPETTI PROCEDURALI**
- 8.1 Il Presidente può, nel corso della seduta e per esigenze di funzionalità, variare l'ordine cronologico dei lavori.
- 8.2 Per motivate ragioni di emergenza, le sedute dell'Assemblea dei Soci possono aver luogo anche in tele o videoconferenza, purché espressamente autorizzate dal Presidente Regionale. In tal caso, la convocazione deve recare la piattaforma che facilita lo svolgimento della seduta in tele o videoconferenza, e ciascuno dei partecipanti deve poter essere identificato ed essere in grado di intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti. Della verifica di tali requisiti si dà atto a verbale.
- 9. DIRITTO DI PAROLA**
- 9.1 Il Presidente – o su suo invito, altro componente dell'organo – espone gli argomenti all'ordine del giorno.
- 9.2 Ove possa ravvisarsi un contrasto tra l'interesse di un membro e l'interesse pubblico in discussione, ovvero qualora la legge preveda casi di incompatibilità assoluta, il componente interessato deve lasciare l'adunanza per lo specifico argomento, prima della discussione. Si ha sempre una situazione di incompatibilità assoluta quando una questione investe il componente, il coniuge o i parenti ed affini sino al quarto grado. Degli abbandoni della seduta deve essere fatta menzione a verbale.
- 9.3 Conclusa la presentazione di ciascun argomento, il Presidente richiede le iscrizioni ad intervenire nella discussione e concede la parola secondo l'ordine di iscrizione.
- 9.4 Nella discussione in Assemblea nessuno può prendere la parola se non dopo averla ottenuta dal Presidente.
- 9.5 Il Presidente può revocare la facoltà di parlare quando l'intervento non sia pertinente all'argomento in discussione o sia da considerarsi concluso.
- 9.6 Durante la discussione nessuno può prendere la parola due volte sulla stessa proposta di deliberazione, salvo che per richieste di chiarimento o richiamo al rispetto del Regolamento e per mozioni d'ordine. Al proponente è altresì concessa la parola per la replica alla fine del dibattito.
- 9.7 Qualunque membro dell'Assemblea, ove sia stato censurato nella propria condotta o abbia sentito attribuirsi fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse, può – in qualsiasi momento – prendere la parola per fatto personale.



**10. DELIBERAZIONI**

- 10.1 Per deliberazione si intende una dichiarazione di volontà compiuta dall'Assemblea dei Soci nell'esercizio della potestà prevista dallo Statuto.
- 10.2 Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci si distinguono in:
- elezioni;
  - mozioni;
  - mozione di sfiducia;
  - raccomandazioni.
- 10.3 Le elezioni sono deliberazioni atte a designare il Presidente ed il Consiglio Direttivo, nonché il Revisore dei conti. Alle elezioni del Presidente e del Consiglio Direttivo prendono parte solo i Volontari titolari del diritto di elettorato attivo, come prescritto nello Statuto.
- 10.4 Le mozioni sono deliberazioni il cui dispositivo ha carattere vincolante sui destinatari.
- 10.5 La mozione di sfiducia al Presidente e al Consiglio Direttivo è presentata da almeno un terzo dei Soci, prima che l'Assemblea sia convocata. Non è possibile presentare una mozione di sfiducia in Assemblea o quando manchino meno di quindici giorni al suo svolgimento. La mozione di sfiducia, che deve essere motivata, è approvata a maggioranza di due terzi dei Soci titolari del diritto di elettorato attivo presenti alla seduta. La mozione di sfiducia può essere proposta una sola volta nell'arco del mandato del Presidente e del Consiglio Direttivo.
- 10.6 Le raccomandazioni sono deliberazioni il cui dispositivo ha carattere di invito, suggerimento, senza vincolo di tempi e di modi sui destinatari.
- 10.7 Tutte le superiori deliberazioni devono contenere gli elementi necessari per una chiara espressione e comprensione della volontà di quanto disposto dall'Assemblea.
- 10.8 Le deliberazioni contenenti un dispositivo la cui realizzazione comporta oneri economici, devono indicare il limite di spesa ed i criteri di reperimento delle risorse.
- 10.9 Il giudizio di ammissibilità motivato delle proposte di deliberazione è rimesso al Presidente.

**11. VOTAZIONI**

- 11.1 Gli scrutatori ed il segretario verbalizzante attendono a tutte le operazioni di voto a scrutinio palese e segreto.
- 11.2 Ogni componente dell'Assemblea ha diritto ad un solo voto. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto.
- 11.3 L'Assemblea delibera:
- ordinariamente a maggioranza dei presenti;
  - a maggioranza dei 2/3 dei Soci titolari del diritto di elettorato attivo presenti alla seduta, in caso di mozione di sfiducia al Presidente ed al Consiglio Direttivo;
  - a maggioranza dei 2/3 dei presenti alla seduta, per rendere il voto consultivo richiesto dagli organi sovraordinati, a seguito di verifica della perdita dei requisiti previsti per l'istituzione di un Comitato;



- d. a maggioranza dei 3/4 dei componenti, per proporre al Consiglio Direttivo Nazionale lo scioglimento del Comitato medesimo.
- 11.4 Le deliberazioni sono espresse con votazione simultanea per alzata di mano o in altri modi palesi. In caso di seduta in tele o videoconferenza convocata a norma del precedente articolo 8.2, la proposta di delibera è condivisa sullo schermo della riunione; in sede di votazione, i componenti dissenzienti o astenuti esprimono il voto o l'astensione con dichiarazione orale in video o mediante chat, e la Presidenza riassume gli esiti al momento della proclamazione del risultato.
- 11.5 Le deliberazioni concernenti le persone sono sempre prese a scrutinio segreto. In caso di seduta in tele o videoconferenza convocata a norma del precedente articolo 8.2, il Presidente del Comitato deve assicurare che il diritto di voto sia esercitato su una piattaforma elettronica, realizzata su *cloud* dotato di livelli di sicurezza adeguati, idonea a garantire che il voto sia personale, libero, uguale, segreto e, pertanto, l'elettore sia identificato, sia garantito l'assoluto anonimato e l'assoluta immodificabilità del voto espresso, e sia impedita ogni possibilità per lo stesso elettore di esprimere più volte il proprio voto.
- 11.6 Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna una propria autonomia logica e dispositiva, il Presidente può disporre la votazione per parti separate.
- 11.7 Qualora il risultato della votazione sia evidente come palese, il Presidente può proclamarne l'esito rinunciando al conteggio dei voti; in tal caso, immediatamente dopo la proclamazione, ogni Socio può chiedere la verifica dei voti.
- 11.8 L'esito della votazione ed il relativo deliberato devono essere proclamati da parte del Presidente.
- 11.9 Il Consiglio Direttivo cura l'esecuzione delle deliberazioni approvate.
- 11.10 I soci che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

## 12. VERBALIZZAZIONE

- 12.1 Per ogni seduta deve essere redatto apposito verbale. Il verbale deve indicare:
- il giorno, mese, anno, ora e luogo della riunione;
  - l'ordine del giorno;
  - l'indicazione degli avvisi scritti di convocazione e l'attestazione della regolarità della convocazione;
  - il nome dei componenti presenti e di quelli assenti, con l'indicazione, per questi ultimi, se l'assenza è giustificata;
  - la qualifica di chi presiede;
  - l'indicazione di chi svolge le funzioni di Segretario;
  - il riassunto conciso delle discussioni;
  - il numero complessivo dei votanti, tra i quali non vengono conteggiati i partecipanti che risultano assenti al momento della votazione, e il numero dei voti a favore, contrari e astenuti, con nominativo degli astenuti e dei contrari;
  - i componenti che per incompatibilità si sono allontanati dal luogo della riunione per l'argomento cui si riferisce l'incompatibilità;



- j. la firma del Presidente e del Segretario su ogni pagina, compresi gli allegati che fanno parte integrante del verbale.
- 12.2 Qualora un componente richieda che il suo intervento venga riportato integralmente, l'intervento stesso è svolto in forma di lettura di un testo scritto, che dovrà essere prontamente consegnato al Segretario.
- 12.3 La discussione può essere registrata sotto la responsabilità del Segretario. La registrazione ha mero valore di ausilio per il verbalizzante. I supporti di registrazione, una volta approvato e sottoscritto il verbale, non devono pertanto essere conservati, in quanto ciò che fa fede è il verbale stesso.
- 12.4 Il verbale viene approvato nella seduta immediatamente successiva; su proposta del Presidente può essere approvato, anche in parte, seduta stante. Le eventuali rettifiche di verbale richieste non possono modificare le deliberazioni adottate né riaprire la discussione.
- 12.5 Il verbale non deve contenere correzioni, alterazioni o abrasioni. Il verbale, una volta approvato, non può più essere modificato.
- 12.6 Il verbale dell'Assemblea:
- è conservato nel libro dei verbali;
  - è trasmesso al Presidente del Comitato Regionale entro i quindici giorni successivi alla data di svolgimento dell'Assemblea;
  - è affisso, per estratto, all'albo del Comitato entro i quindici giorni successivi alla data di svolgimento dell'Assemblea e per almeno trenta giorni. La sintesi del verbale deve contenere il contenuto delle decisioni assunte nella seduta.
- 13. ENTRATA IN VIGORE DELLE DELIBERAZIONI E LORO IMPUGNAZIONE**
- 13.1 Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Soci entrano in vigore al momento della loro approvazione.
- 13.2 Ogni deliberazione può essere invalidata se contraria alle leggi, allo Statuto, ai Principi fondamentali ed al Regolamento della Croce Rossa Italiana e/o se adottata in difformità da quanto lo Statuto ed i Regolamenti stabiliscono per una valida formazione della volontà dell'Associazione.
- 13.3 L'impugnazione si esercita mediante ricorso scritto al Presidente del Comitato Regionale entro l'ultimo giorno del mese successivo alla pubblicazione dell'estratto del verbale all'albo del Comitato.
- 13.4 L'impugnazione non sospende l'esecuzione, finché non interviene la decisione del Presidente Regionale, che è tenuto a pronunciarsi non oltre il sessantesimo giorno dalla presentazione del ricorso.

## **Sezione II – Consiglio Direttivo**

### **14. COMPOSIZIONE**

- 14.1 Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, da un Vice Presidente e da tre Consiglieri.
- 14.2 Nei Comitati ove operano nuclei di arruolamento del Corpo Militare C.R.I. e/o Ispettorati del Corpo delle Infermiere Volontarie C.R.I., il rappresentante del Corpo militare volontario C.R.I. e l'Ispettrice II.VV. prendono parte ai lavori del Consiglio



Direttivo con le modalità di cui agli articoli 273 e 993 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90.

14.3 Non sono ammesse deleghe.

14.4 Alla prima adunanza del Consiglio Direttivo, i componenti pronunziano la seguente formula di giuramento di fedeltà ai Principi: «Io ....., eletto Presidente (o Consigliere o Consigliere rappresentante dei Giovani della Croce Rossa Italiana) del Comitato della Croce Rossa Italiana di ....., giuro solennemente fedeltà ai Sette Principi Fondamentali del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e mi impegno a servire la Croce Rossa Italiana ed i suoi Soci nel rispetto di tali Principi e delle normative che regolano a livello nazionale ed internazionale il funzionamento di una Società di Croce Rossa». Del giuramento è fatta menzione nel verbale.

14.5 Parimenti pronunziano giuramento i componenti che subentrano in Consiglio Direttivo a seguito di subentro o di elezioni suppletive.

14.6 Alla prima adunanza il Presidente propone, scegliendolo tra uno dei quattro Consiglieri, il nominativo del Vice Presidente, ed il Consiglio provvede alla relativa designazione.

## 15. COMPITI

15.1 Il Consiglio Direttivo:

a. delibera in merito ai programmi ed ai piani di attività e indica le priorità e gli obiettivi strategici del Comitato, in coerenza con quanto disposto dall'Assemblea dei Soci;

b. predispone la carta dei servizi, il piano delle attività e delle conseguenti iniziative formative, il bilancio di previsione redatto per il raggiungimento di tali obiettivi, nonché la relazione annuale delle attività ed il bilancio annuale;

c. può nominare, su proposta e indicazione del Presidente, un Direttore del Comitato, cui può essere delegata ogni funzione, attribuzione e responsabilità che la legge, lo Statuto ed i Regolamenti non riservino al legale rappresentante e/o ai membri del Consiglio Direttivo;

d. predispone e approva il budget, il bilancio di previsione annuale con la relativa programmazione per l'anno successivo e il bilancio di esercizio e lo invia, previa approvazione dell'Assemblea dei Soci, al Comitato Nazionale attraverso il Comitato Regionale;

e. approva le variazioni di bilancio apportate per raggiungere gli obiettivi approvati dall'Assemblea dei Soci;

f. coordina, anche per il tramite di delegati e referenti di progetto, le attività del Comitato e ne verifica la rispondenza alle esigenze locali ed alla programmazione nazionale e regionale;

g. può cooptare fino a due membri aggiuntivi provenienti dalla società civile e scelti per particolari meriti e capacità professionali. La cooptazione avviene all'unanimità dei componenti il Consiglio. Le personalità cooptate non hanno diritto di voto, decadono con il Consiglio che le ha cooptate e sono iscritte nell'Albo dei Sostenitori. Non può essere cooptato chi riveste una carica politica.



### 16. CONVOCAZIONE

- 16.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno in via ordinaria e, in via straordinaria, ogni qual volta ne facciano richiesta due Consiglieri, che debbono indicare l'argomento o gli argomenti da inserire all'ordine del giorno. La richiesta di convocazione, sempre motivata, deve essere avanzata al Presidente, il quale può:
- accoglierla ed inserire gli argomenti oggetto della richiesta di convocazione nell'ordine del giorno di una seduta ordinaria o fissare una riunione straordinaria, a seconda dell'urgenza;
  - respingerla, con comunicazione motivata, se gli argomenti che si chiede di inserire all'ordine del giorno esulano dalle competenze dell'organo ovvero ledono le prerogative o la dignità di componenti del collegio.
- 16.2 Il Presidente si adopera affinché le convocazioni in via ordinaria siano equamente divise nell'anno solare.
- 16.3 La convocazione è disposta dal Presidente tramite avviso contenente:
- l'indicazione della sede dei lavori;
  - il giorno e l'ora della seduta;
  - l'ordine del giorno;
  - gli eventuali atti da approvare.
- 16.4 L'avviso deve essere inviato tramite posta elettronica almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.
- 16.5 In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza e sempre con l'indicazione degli argomenti da trattare. La valutazione dell'urgenza è di competenza del Presidente, che deve motivarla. La motivazione è insindacabile nel merito.
- 16.6 La seduta straordinaria deve tenersi entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta di convocazione.
- 16.7 Tutti i componenti il Consiglio Direttivo hanno diritto di accesso alla documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, e sono tenuti alla riservatezza in ordine ad essa ed alle pratiche loro sottoposte. La documentazione è resa disponibile almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, salvo motivazioni d'urgenza.

### 17. VALIDITÀ DELLE ADUNANZE

- 17.1 Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è necessario che tutti i componenti siano stati regolarmente convocati e che sia presente almeno la maggioranza assoluta dei componenti eletti. L'adunanza è comunque valida se sono presenti tutti i componenti eletti.
- 17.2 Le giustificazioni devono essere presentate al Presidente per iscritto, anche tramite posta elettronica e prima della seduta. In apertura di seduta il Presidente verifica il numero legale dell'adunanza. Una volta costituito, il Consiglio Direttivo prosegue i lavori fino al completamento dell'esame dei punti all'ordine del giorno.
- 17.3 Le adunanze del Consiglio Direttivo possono aver luogo anche in tele o videoconferenza, purché ciascuno dei partecipanti possa essere identificato e sia in grado di intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti, di visionare e di ricevere documentazione e di trasmetterla, e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. Della verifica di tali requisiti si fa atto a verbale.



- 17.4 Alle adunanze del Consiglio Direttivo possono partecipare esclusivamente i cinque componenti che lo costituiscono, oltre ai rappresentanti dei Corpi C.R.I. Ausiliari delle Forze Armate, a norma degli articoli 273 e 993 D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, al Direttore del Comitato ed agli eventuali membri cooptati. Il Presidente può invitare alle sedute persone estranee all'organo, al solo fine di illustrare argomenti specifici e di fornire i necessari chiarimenti.
- 17.5 È ammessa la presenza di Volontari e/o di personale tecnico-amministrativo al solo fine di coadiuvare il Segretario.
- 18. ORDINE DEL GIORNO**
- 18.1 L'ordine dei giorno contiene l'elenco delle questioni da trattare nell'adunanza, e viene disposto dal Presidente tenendo conto di eventuali richieste da parte dei membri del collegio.
- 18.2 La trattazione degli argomenti deve avvenire secondo l'ordine stabilito. Il Consiglio, una volta costituito, può deliberare a maggioranza semplice di invertire l'ordine degli argomenti. Argomenti non iscritti all'ordine del giorno possono essere trattati e possono essere adottate le relative deliberazioni solo nel caso in cui siano presenti tutti gli aventi diritto a partecipare e questi siano d'accordo.
- 18.3 Argomenti aggiuntivi all'ordine del giorno possono essere inseriti, in caso di necessità, e portati a conoscenza dei membri del collegio nei modi e nei tempi previsti per la convocazione di urgenza.
- 19. PRESIDENZA**
- 19.1 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente del Comitato o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
- 19.2 Il Presidente:
- dirige i lavori dell'adunanza;
  - concede e toglie la parola;
  - pone le questioni al collegio;
  - pone ai voti e proclama l'esito delle votazioni;
  - sospende l'adunanza, anche a richiesta della maggioranza dei presenti, stabilendo eventualmente la data e l'ora in cui la stessa è aggiornata;
  - può sciogliere l'adunanza in caso di gravi disordini facendone constatare i motivi a verbale.
- 20. SEGRETARIO**
- 20.1 Il Segretario del Consiglio Direttivo è un Consigliere o, se presente, il Direttore, ovvero altro Socio o dipendente all'uopo individuato.
- 20.2 Il Segretario redige il verbale della seduta e può essere assistito da Volontari e/o da personale tecnico-amministrativo.
- 21. SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE**
- 21.1 Il Presidente – o su suo invito, un altro componente dell'organo – espone gli argomenti all'ordine del giorno.
- 21.2 Ove possa ravvisarsi un contrasto tra l'interesse di un membro e l'interesse pubblico in discussione, ovvero qualora la legge preveda casi di incompatibilità assoluta, il



componente interessato deve lasciare l'adunanza per lo specifico argomento, prima della discussione. Si ha sempre una situazione di incompatibilità assoluta quando una questione investe il componente, il coniuge o i parenti ed affini sino al quarto grado. Degli abbandoni della seduta deve essere fatta menzione a verbale.

- 21.3 Conclusa la presentazione di ciascun argomento, il Presidente richiede le iscrizioni ad intervenire nella discussione e concede la parola secondo l'ordine di iscrizione. La durata di ciascun intervento, salvo diversa determinazione del Presidente, non può di norma eccedere i dieci minuti.
- 21.4 Esaurita la prima serie di interventi è possibile un'ulteriore iscrizione per la discussione, al termine della quale il Presidente dichiara chiusa la discussione. Nel corso della discussione ogni componente può presentare una dettagliata mozione di proposta alternativa o di emendamento alla proposta in esame, espressamente chiedendo che sia messa ai voti e a verbale.
- 21.5 Dopo che l'argomento è stato sufficientemente esaminato, il Presidente dichiara chiusa la discussione con passaggio immediato alla votazione; analoga richiesta di passaggio immediato alla votazione può essere oggetto di mozione da parte di ciascun componente del consesso. Terminata la discussione, nessuno può più prendere la parola, se non per dichiarazioni di voto.
- 21.6 Se un membro del collegio ritiene che un componente gli abbia attribuito fatti, espressioni o comportamenti non rispondenti alla realtà o lesivi della sua persona, chiestane facoltà al Presidente, può parlare subito dopo per fatto personale, alterando l'ordine programmato degli interventi. È ammessa solo una replica a chiarimento, per precisare o rettificare quanto ha dato luogo al fatto personale.
- 21.7 Un componente può chiedere, prima che inizi la discussione di merito, motivando la richiesta stessa mediante la presentazione di una mozione scritta, che un argomento iscritto all'ordine del giorno non sia discusso dal collegio per motivi di legittimità o di opportunità.
- 21.8 Un componente può altresì richiedere che l'esame di una proposta venga sospeso e rinviato ad altra adunanza. La richiesta di sospensiva riguarda il rinvio della proposta ad altra adunanza e può avvenire all'inizio o durante il corso della discussione, sempre motivando la richiesta.
- 21.9 La discussione non può iniziare o non può proseguire se non dopo che l'organo si sia pronunciato sulla questione pregiudiziale o sospensiva. Il Presidente, esaurita la discussione sulla mozione pregiudiziale o su quella sospensiva, la pone in votazione.

## 22. VOTAZIONI

- 22.1 Ogni componente ha diritto al voto a favore o contro ogni proposta oppure all'astensione. La votazione avviene per voto palese, salvo i casi previsti dalla legge per il voto segreto, in particolare sulle questioni concernenti i provvedimenti disciplinari ai Soci, nonché tutti gli altri riguardanti le persone.
- 22.2 Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive.
- 22.3 Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna



una propria autonomia logica e dispositiva, il Presidente può disporre la votazione per parti separate.

- 22.4 L'esito della votazione ed il relativo deliberato devono essere proclamati da parte del Presidente.
- 22.5 Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni approvate.

### 23. VERBALIZZAZIONE

- 23.1 Per ogni adunanza deve essere redatto apposito verbale. Il verbale deve indicare:
- il giorno, mese, anno, ora e luogo della riunione;
  - l'ordine del giorno;
  - l'indicazione degli avvisi scritti di convocazione e l'attestazione della regolarità della convocazione;
  - il nome dei componenti presenti e di quelli assenti, con l'indicazione, per questi ultimi, se l'assenza è giustificata;
  - la qualifica di chi presiede;
  - l'indicazione di chi svolge le funzioni di Segretario;
  - il riassunto conciso delle discussioni;
  - il numero complessivo dei votanti, tra i quali non vengono conteggiati i partecipanti che risultano assenti al momento della votazione avendone dato comunicazione al Segretario verbalizzante, e il numero dei voti a favore, contrari e astenuti, con nominativo degli astenuti e dei contrari;
  - i componenti che per incompatibilità si sono allontanati dal luogo della riunione per l'argomento cui si riferisce l'incompatibilità;
  - la firma del Presidente, del Segretario e di tutti gli aventi diritto presenti, su ogni pagina, compresi gli allegati che fanno parte integrante del verbale.
- 23.2 Qualora un componente richieda che il suo intervento venga riportato integralmente, l'intervento stesso è svolto in forma di lettura di un testo scritto, che dovrà essere prontamente consegnato al Segretario.
- 23.3 La discussione può essere registrata sotto la responsabilità del Segretario. La registrazione ha mero valore di ausilio per il verbalizzante. I supporti di registrazione, una volta approvato e sottoscritto il verbale, non devono pertanto essere conservati, in quanto ciò che fa fede è il verbale stesso.
- 23.4 Il verbale viene approvato nella seduta immediatamente successiva; su proposta del Presidente può essere approvato, anche in parte, seduta stante. Le eventuali rettifiche di verbale richieste non possono modificare le deliberazioni adottate né riaprire la discussione.
- 23.5 Il verbale non deve contenere correzioni, alterazioni o abrasioni. Il verbale, una volta approvato, non può più essere modificato.
- 23.6 I componenti del Consiglio Direttivo e tutti i presenti all'adunanza sono tenuti alla riservatezza in ordine alle discussioni avvenute all'interno del collegio, nonché ai connessi documenti amministrativi. Il Consiglio Direttivo può pronunciarsi su eventuali violazioni di tale obbligo, anche assumendo specifici provvedimenti.
- 23.7 Il verbale del Consiglio Direttivo è conservato nel libro dei verbali. Le delibere sono trasmesse al Presidente Regionale entro i quindici giorni successivi alla data di svolgimento dell'adunanza.



**Sezione III – Assemblea dei Giovani**

**24. COMPOSIZIONE, COMPITI E FUNZIONAMENTO**

- 24.1 L'Assemblea dei Giovani C.R.I. è costituita da tutti i Volontari iscritti in un Comitato della Croce Rossa Italiana che non abbiano compiuto il trentaduesimo anno di età.
- 24.2 I Soci devono essere presenti personalmente, salvo delega secondo le modalità previste dall'art. 24.3 del Codice del Terzo settore.
- 24.3 L'Assemblea dei Giovani:
- a. è convocata e presieduta dal Rappresentante dei Giovani eletto nel Consiglio Direttivo, previa comunicazione al Presidente di Comitato;
  - b. elegge, a norma di Statuto e Regolamento, il Rappresentante dei Giovani della C.R.I. membro del Consiglio Direttivo, e può sfiduciarlo;
  - c. propone al Consiglio Direttivo le linee generali di sviluppo dell'attività verso la gioventù del Comitato, il piano delle attività e delle conseguenti iniziative formative, il bilancio di previsione redatto per il raggiungimento di tali obiettivi, nonché la relazione annuale delle attività.
- 24.4 All'Assemblea dei Giovani sono applicabili, in quanto compatibili, le norme previste dal presente Regolamento in materia di Assemblea dei Soci.



### **TITOLO III – ORGANI REGIONALI**

#### **Sezione I – Assemblea Regionale**

#### **25. COMPOSIZIONE**

- 25.1 L'Assemblea Regionale è costituita dal Presidente Regionale, che la presiede, dai membri del Consiglio Direttivo Regionale e dai Presidenti dei Comitati istituiti nella regione.
- 25.2 Ne fanno altresì parte, come osservatori, il rappresentante del Corpo militare volontario C.R.I. e l'Ispettrice Regionale II.VV. operanti nella regione.
- 25.3 In caso di assenza o impedimento, i Presidenti dei Comitati possono delegare in loro vece il Vice Presidente o, in subordine, un membro del Consiglio Direttivo.

#### **26. COMPITI**

- 26.1 L'Assemblea Regionale:
- approva le linee generali di sviluppo dell'attività della regione, consistenti nel piano delle attività e delle conseguenti iniziative formative, il bilancio di previsione redatto per il raggiungimento di tali obiettivi, nonché la relazione annuale delle attività ed il bilancio annuale;
  - nomina il revisore dei conti o l'organo esterno di certificazione del bilancio del Comitato. La relazione del revisore o della società esterna o dello studio esterno di revisione è trasmessa all'Assemblea ed al Consiglio Direttivo regionale, nonché al Consiglio Direttivo Nazionale.
  - delibera in ordine all'organizzazione di attività ed alla stipula di convenzioni o accordi che coinvolgono l'intero territorio regionale o della provincia autonoma;
  - delibera in ordine alla centralizzazione su base regionale delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi.

#### **27. CONVOCAZIONE**

- 27.1 L'Assemblea Regionale si riunisce almeno due volte l'anno in via ordinaria e, in via straordinaria, ogni qual volta il Consiglio Direttivo Regionale ovvero un terzo dei componenti ne faccia richiesta.
- 27.2 Il Presidente si adopera affinché le convocazioni in via ordinaria siano equamente divise nell'anno solare.
- 27.3 La convocazione è disposta dal Presidente tramite avviso contenente:
- l'indicazione della sede dei lavori;
  - giorno ed ora della seduta, sia in prima sia in seconda convocazione, quest'ultima da prevedersi nel giorno immediatamente successivo alla prima;
  - l'ordine del giorno;
  - gli eventuali atti da approvare siccome predisposti dal Consiglio Direttivo.
- 27.4 L'avviso deve essere affisso all'albo del Comitato, pubblicato sul sito internet istituzionale ed inviato via posta elettronica ai componenti almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione è valida anche se effettuata tramite il gestionale istituzionale della C.R.I.
- 27.5 La seduta straordinaria deve tenersi entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta di convocazione.



- 27.6 L'avviso di convocazione è sempre inviato anche al Presidente Nazionale.
- 28. UFFICIO DI PRESIDENZA**
- 28.1 L'Assemblea Regionale è presieduta dal Presidente Regionale o, in sua assenza, dal Vice Presidente vicario. In caso di assenza sia del Presidente che del Vice Presidente vicario, l'Assemblea è presieduta dall'altro Vice Presidente.
- 28.2 All'inizio della seduta il Presidente nomina un segretario verbalizzante, scelto tra i componenti dell'Assemblea. Qualora il Comitato si sia dotato del Segretario regionale, questi è anche segretario dell'Assemblea.
- 28.3 Ove siano previste votazioni nel corso della seduta, il Presidente nomina altresì due o più scrutatori, scelti tra i componenti dell'Assemblea.
- 29. COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE**
- 29.1 L'Assemblea Regionale è validamente costituita:
- in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti;
  - in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
- 29.2 Una volta costituita, l'Assemblea prosegue i lavori fino al completamento dell'esame dei punti all'ordine del giorno.
- 30. SVOLGIMENTO DEI LAVORI ED ALTRI ASPETTI PROCEDURALI**
- 30.1 Il Presidente può, nel corso della seduta e per esigenze di funzionalità, variare l'ordine cronologico dei lavori.
- 30.2 Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta dell'Assemblea può istituire Commissioni a carattere istruttorio, costituite da componenti dell'Assemblea e coordinate da uno o più Soci, che si riuniscono nel corso dei lavori della seduta per l'approfondimento preliminare della materia e per la relativa preparazione di proposte di deliberazione.
- 30.3 Le decisioni procedurali del Presidente sono appellabili nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 32 del presente Regolamento.
- 30.4 Per motivate ragioni di emergenza, le sedute dell'Assemblea Regionale possono aver luogo anche in tele o videoconferenza, purché espressamente autorizzate dal Presidente Nazionale. In tal caso, la convocazione deve recare la piattaforma che facilita lo svolgimento della seduta in tele o videoconferenza, e ciascuno dei partecipanti deve poter essere identificato ed essere in grado di intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti. Della verifica di tali requisiti si dà atto a verbale.
- 31. DIRITTO DI PAROLA**
- 31.1 Il Presidente – o su suo invito, altro componente dell'organo – espone gli argomenti all'ordine del giorno.
- 31.2 Ove possa ravvisarsi un contrasto tra l'interesse di un membro e l'interesse pubblico in discussione, ovvero qualora la legge preveda casi di incompatibilità assoluta, il componente interessato deve lasciare l'adunanza per lo specifico argomento, prima della discussione. Si ha sempre una situazione di incompatibilità assoluta quando



una questione investe il componente, il coniuge o i parenti ed affini sino al quarto grado. Degli abbandoni della seduta deve essere fatta menzione a verbale.

- 31.3 Conclusa la presentazione di ciascun argomento, il Presidente richiede le iscrizioni ad intervenire nella discussione e concede la parola secondo l'ordine di iscrizione.
- 31.4 Nella discussione in Assemblea nessuno può prendere la parola se non dopo averla ottenuta dal Presidente.
- 31.5 Il Presidente può revocare la facoltà di parlare quando l'intervento non sia pertinente all'argomento in discussione o sia da considerarsi concluso.
- 31.6 Durante la discussione nessuno può prendere la parola due volte sulla stessa proposta di deliberazione, salvo che per richieste di chiarimento o richiamo al rispetto del Regolamento e per mozioni d'ordine. Al proponente è altresì concessa la parola per la replica alla fine del dibattito.
- 31.7 Qualunque membro dell'Assemblea, ove sia stato censurato nella propria condotta o abbia sentito attribuirsi fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse, può – in qualsiasi momento – prendere la parola per fatto personale.

### **32. DELIBERAZIONI**

- 32.1 Per deliberazione si intende una dichiarazione di volontà compiuta dall'Assemblea Regionale nell'esercizio della potestà prevista dallo Statuto.
- 32.2 Le deliberazioni dell'Assemblea Regionale si distinguono in:
- a. elezioni;
  - b. mozioni;
  - c. mozione di sfiducia;
  - d. raccomandazioni.
- 32.3 Le elezioni sono deliberazioni atte a designare il Revisore dei conti.
- 32.4 Le mozioni sono deliberazioni il cui dispositivo ha carattere vincolante sui destinatari.
- 32.5 La mozione di sfiducia al Presidente e al Consiglio Direttivo è presentata da almeno un terzo dei componenti, prima che l'Assemblea sia convocata. Non è possibile presentare una mozione di sfiducia in Assemblea o quando manchino meno di quindici giorni al suo svolgimento. La mozione di sfiducia, che deve essere motivata, è approvata a maggioranza di due terzi dei componenti presenti alla seduta. Non sono ammesse deleghe. La mozione di sfiducia può essere proposta una sola volta nell'arco del mandato del Presidente e del Consiglio Direttivo.
- 32.6 Le raccomandazioni sono deliberazioni il cui dispositivo ha carattere di invito, suggerimento, senza vincolo di tempi e di modi sui destinatari.
- 32.7 Tutte le superiori deliberazioni devono contenere gli elementi necessari per una chiara espressione e comprensione della volontà di quanto disposto dall'Assemblea.
- 32.8 Le deliberazioni contenenti un dispositivo la cui realizzazione comporta oneri economici, devono indicare il limite di spesa ed i criteri di reperimento delle risorse.
- 32.9 Il giudizio di ammissibilità motivato delle proposte di deliberazione è rimesso al Presidente.

### **33. VOTAZIONI**



- 33.1 Gli scrutatori ed il segretario verbalizzante attendono a tutte le operazioni di voto a scrutinio palese e segreto.
- 33.2 Ogni componente dell'Assemblea ha diritto ad un solo voto. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo Regionale non hanno voto.
- 33.3 L'Assemblea Regionale delibera:
- ordinariamente a maggioranza dei presenti;
  - a maggioranza dei 2/3 dei componenti presenti alla seduta in caso di mozione di sfiducia al Presidente ed al Consiglio Direttivo.
- 33.4 Le deliberazioni sono espresse con votazione simultanea per alzata di mano o in altri modi palesi. In caso di seduta in tele o videoconferenza convocata a norma del precedente articolo 30.4, la proposta di delibera è condivisa sullo schermo della riunione; in sede di votazione, i componenti dissenzienti o astenuti esprimono il voto o l'astensione con dichiarazione orale in video o mediante chat, e la Presidenza riassume gli esiti al momento della proclamazione del risultato.
- 33.5 Le deliberazioni concernenti le persone sono sempre prese a scrutinio segreto. In caso di seduta in tele o videoconferenza convocata a norma del precedente articolo 30.4, il Presidente Regionale deve assicurare che il diritto di voto sia esercitato su una piattaforma elettronica, realizzata su *cloud* dotato di livelli di sicurezza adeguati, idonea a garantire che il voto sia personale, libero, uguale, segreto e, pertanto, l'elettore sia identificato, sia garantito l'assoluto anonimato e l'assoluta immodificabilità del voto espresso, e sia impedita ogni possibilità per lo stesso elettore di esprimere più volte il proprio voto.
- 33.6 Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna una propria autonomia logica e dispositiva, il Presidente può disporre la votazione per parti separate.
- 33.7 Qualora il risultato della votazione sia evidente come palese, il Presidente può proclamarne l'esito rinunciando al conteggio dei voti; in tal caso, immediatamente dopo la proclamazione, ogni Socio può chiedere la verifica dei voti.
- 33.8 L'esito della votazione ed il relativo deliberato devono essere proclamati da parte del Presidente.
- 33.9 Il Consiglio Direttivo Regionale cura l'esecuzione delle deliberazioni approvate.
- 33.10 I soci che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
- 34. VERBALIZZAZIONE**
- 34.1 Per ogni seduta deve essere redatto apposito verbale. Il verbale deve indicare:
- il giorno, mese, anno, ora e luogo della riunione;
  - l'ordine del giorno;
  - l'indicazione degli avvisi scritti di convocazione e l'attestazione della regolarità della convocazione;
  - il nome dei componenti presenti e di quelli assenti, con l'indicazione, per questi ultimi, se l'assenza è giustificata;
  - la qualifica di chi presiede;
  - l'indicazione di chi svolge le funzioni di Segretario;



- g. il riassunto conciso delle discussioni;
  - h. il numero complessivo dei votanti, tra i quali non vengono conteggiati i partecipanti che risultano assenti al momento della votazione, e il numero dei voti a favore, contrari e astenuti, con nominativo degli astenuti e dei contrari;
  - i. i componenti che per incompatibilità si sono allontanati dal luogo della riunione per l'argomento cui si riferisce l'incompatibilità;
  - j. la firma del Presidente e del Segretario su ogni pagina, compresi gli allegati che fanno parte integrante del verbale.
- 34.2 Qualora un componente richieda che il suo intervento venga riportato integralmente, l'intervento stesso è svolto in forma di lettura di un testo scritto, che dovrà essere prontamente consegnato al Segretario.
- 34.3 La discussione può essere registrata sotto la responsabilità del Segretario. La registrazione ha mero valore di ausilio per il verbalizzante. I supporti di registrazione, una volta approvato e sottoscritto il verbale, non devono pertanto essere conservati, in quanto ciò che fa fede è il verbale stesso.
- 34.4 Il verbale viene approvato nella seduta immediatamente successiva; su proposta del Presidente può essere approvato, anche in parte, seduta stante. Le eventuali rettifiche di verbale richieste non possono modificare le deliberazioni adottate né riaprire la discussione.
- 34.5 Il verbale non deve contenere correzioni, alterazioni o abrasioni. Il verbale, una volta approvato, non può più essere modificato.
- 34.6 Il verbale dell'Assemblea:
- a. è conservato nel libro dei verbali;
  - b. è trasmesso al Presidente Nazionale entro i quindici giorni successivi alla data di svolgimento dell'Assemblea;
  - c. è affisso, per estratto, all'albo del Comitato ed all'interno del sito *internet* istituzionale entro i quindici giorni successivi alla data di svolgimento dell'Assemblea e per almeno trenta giorni. La sintesi del verbale deve contenere il contenuto delle decisioni assunte nella seduta.
- 35. ENTRATA IN VIGORE DELLE DELIBERAZIONI E LORO IMPUGNAZIONE**
- 35.1 Le deliberazioni adottate dall'Assemblea Regionale entrano in vigore al momento della loro approvazione.
- 35.2 Ogni deliberazione può essere invalidata se contraria alle leggi, allo Statuto, ai Principi fondamentali ed al Regolamento della Croce Rossa Italiana e/o se adottata in difformità da quanto lo Statuto ed i Regolamenti stabiliscono per una valida formazione della volontà dell'Associazione.
- 35.3 L'impugnazione si esercita mediante ricorso scritto al Presidente Nazionale entro l'ultimo giorno del mese successivo alla pubblicazione dell'estratto del verbale sul sito internet istituzionale.
- 35.4 L'impugnazione non sospende l'esecuzione, finché non interviene la decisione del Presidente Nazionale, che è tenuto a pronunciarsi non oltre il sessantesimo giorno dalla presentazione del ricorso.



## **Sezione II – Consiglio Direttivo Regionale**

### **36. COMPOSIZIONE**

- 36.1 Il Consiglio Direttivo Regionale è composto dal Presidente Regionale, che lo presiede, da due Vice Presidenti e da due Consiglieri.
- 36.2 Il rappresentante regionale del Corpo militare volontario C.R.I. e l'Ispeatrice Regionale del Corpo delle Infermiere Volontarie C.R.I. prendono parte ai lavori del Consiglio Direttivo Regionale con le modalità di cui agli articoli 273 e 993 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90.
- 36.3 Non sono ammesse deleghe.
- 36.4 Alla prima adunanza del Consiglio Direttivo, i componenti pronunziano la seguente formula di giuramento di fedeltà ai Principi: «Io ....., eletto Presidente (o Consigliere o Consigliere rappresentante regionale dei Giovani della Croce Rossa Italiana) del Comitato Regionale della Croce Rossa Italiana di ....., giuro solennemente fedeltà ai Sette Principi Fondamentali del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e mi impegno a servire la Croce Rossa Italiana ed i suoi Soci nel rispetto di tali Principi e delle normative che regolano a livello nazionale ed internazionale il funzionamento di una Società di Croce Rossa». Del giuramento è fatta menzione nel verbale.
- 36.5 Parimenti pronunziano giuramento i componenti che subentrano in Consiglio Direttivo a seguito di subentro o di elezioni suppletive.
- 36.6 Alla prima adunanza il Presidente propone il nominativo del Vice Presidente, che si aggiunge al Vice Presidente eletto nella sua qualità di rappresentante regionale dei Giovani, ed il Consiglio provvede alla relativa designazione.

### **37. COMPITI**

- 37.1 Il Consiglio Direttivo Regionale:
- delibera in merito ai programmi ed ai piani di attività regionali e indica le priorità e gli obiettivi strategici della regionale in coerenza con quanto disposto dall'Assemblea Regionale;
  - predispone il piano delle attività e delle conseguenti iniziative formative, il bilancio di previsione redatto per il raggiungimento di tali obiettivi, nonché la relazione annuale delle attività ed il bilancio annuale;
  - approva le variazioni di bilancio apportate per raggiungere gli obiettivi approvati dall'Assemblea Regionale;
  - nomina e revoca il Segretario del Comitato Regionale, cui affida i compiti di gestione operativa. Il Segretario Regionale risponde del raggiungimento degli obiettivi che il Consiglio Direttivo gli affida. Un regolamento stabilisce le modalità di assunzione del Segretario. In ogni caso, il Segretario regionale decade al momento della decadenza del Consiglio Direttivo che l'ha nominato.
  - coordina, anche per il tramite di delegati e referenti di progetto, le attività regionali e ne verifica la rispondenza alle esigenze regionali ed alla programmazione nazionale e locale;
  - nomina, ove i Comitati interessati non vi provvedano, i revisori dei conti o gli organi esterni di certificazione dei bilanci del Comitati della regione;



g. propone al Consiglio Direttivo Nazionale, laddove necessario ed in conformità alle disposizioni dello Statuto, il commissariamento di un Comitato della Regione;  
h. può cooptare fino a due membri aggiuntivi provenienti dalla società civile e scelti per particolari meriti e capacità professionali. La cooptazione avviene all'unanimità dei componenti il Consiglio. Le personalità cooptate non hanno diritto di voto, decadono con il Consiglio che le ha cooptate. Non può essere cooptato chi riveste una carica politica.

### **38. CONVOCAZIONE**

38.1 Il Consiglio Direttivo Regionale si riunisce almeno quattro volte l'anno in via ordinaria e, in via straordinaria, ogni qual volta ne facciano richiesta due Consiglieri, che debbono indicare l'argomento o gli argomenti da inserire all'ordine del giorno. La richiesta di convocazione, sempre motivata, deve essere avanzata al Presidente, il quale può:

a. accoglierla ed inserire gli argomenti oggetto della richiesta di convocazione nell'ordine del giorno di una seduta ordinaria o fissare una riunione straordinaria, a seconda dell'urgenza;

b. respingerla, con comunicazione motivata, se gli argomenti che si chiede di inserire all'ordine del giorno esulano dalle competenze dell'organo ovvero ledono le prerogative o la dignità di componenti del collegio.

38.2 Il Presidente si adopera affinché le convocazioni in via ordinaria siano equamente divise nell'anno solare.

38.3 La convocazione è disposta dal Presidente tramite avviso contenente:

a. l'indicazione della sede dei lavori;

b. il giorno e l'ora della seduta;

c. l'ordine del giorno;

d. gli eventuali atti da approvare.

38.4 L'avviso deve essere inviato tramite posta elettronica almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.

38.5 In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza e sempre con l'indicazione degli argomenti da trattare. La valutazione dell'urgenza è di competenza del Presidente, che deve motivarla. La motivazione è insindacabile nel merito.

38.6 La seduta straordinaria deve tenersi entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta di convocazione.

38.7 Tutti i componenti il Consiglio Direttivo hanno diritto di accesso alla documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, e sono tenuti alla riservatezza in ordine ad essa ed alle pratiche loro sottoposte. La documentazione è resa disponibile almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, salvo motivazioni d'urgenza.

### **39. VALIDITÀ DELLE ADUNANZE**

39.1 Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo Regionale è necessario che tutti i componenti siano stati regolarmente convocati e che sia presente almeno la maggioranza assoluta dei componenti eletti. L'adunanza è comunque valida se sono presenti tutti i componenti eletti.



- 39.2 Le giustificazioni devono essere presentate al Presidente per iscritto, anche tramite posta elettronica e prima della seduta. In apertura di seduta il Presidente verifica il numero legale dell'adunanza. Una volta costituito, il Consiglio Direttivo prosegue i lavori fino al completamento dell'esame dei punti all'ordine del giorno.
- 39.3 Le adunanze del Consiglio Direttivo possono aver luogo anche in tele o videoconferenza, purché ciascuno dei partecipanti possa essere identificato e sia in grado di intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti, di visionare e di ricevere documentazione e di trasmetterne, e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. Della verifica di tali requisiti si dà atto a verbale.
- 39.4 Alle adunanze del Consiglio Direttivo possono partecipare esclusivamente i cinque componenti che lo costituiscono, oltre ai rappresentanti dei Corpi C.R.I. Ausiliari delle Forze Armate, a norma degli articoli 273 e 993 D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, al Segretario regionale ed agli eventuali membri cooptati. Il Presidente può invitare alle sedute persone estranee all'organo, al solo fine di illustrare argomenti specifici e di fornire i necessari chiarimenti.
- 39.5 È ammessa la presenza di Volontari e/o di personale tecnico-amministrativo al solo fine di coadiuvare il Segretario.

#### **40. ORDINE DEL GIORNO**

- 40.1 L'ordine del giorno contiene l'elenco delle questioni da trattare nell'adunanza, e viene disposto dal Presidente tenendo conto di eventuali richieste da parte dei membri del collegio.
- 40.2 La trattazione degli argomenti deve avvenire secondo l'ordine stabilito. Il Consiglio, una volta costituito, può deliberare a maggioranza semplice di invertire l'ordine degli argomenti. Argomenti non iscritti all'ordine del giorno possono essere trattati e possono essere adottate le relative deliberazioni solo nel caso in cui siano presenti tutti gli aventi diritto a partecipare e questi siano d'accordo.
- 40.3 Argomenti aggiuntivi all'ordine del giorno possono essere inseriti, in caso di necessità, e portati a conoscenza dei membri del collegio nei modi e nei tempi previsti per la convocazione di urgenza.

#### **41. PRESIDENZA**

- 41.1 Il Consiglio Direttivo Regionale è presieduto dal Presidente Regionale o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
- 41.2 Il Presidente:
- dirige i lavori dell'adunanza;
  - concede e toglie la parola;
  - pone le questioni al collegio;
  - pone ai voti e proclama l'esito delle votazioni;
  - sospende l'adunanza, anche a richiesta della maggioranza dei presenti, stabilendo eventualmente la data e l'ora in cui la stessa è aggiornata;
  - può sciogliere l'adunanza in caso di gravi disordini facendone constatare i motivi a verbale.

#### **42. SEGRETARIO**



- 42.1 Il Segretario del Consiglio Direttivo Regionale è un Consigliere o, se presente, il Segretario regionale, ovvero altro Socio o dipendente all'uopo individuato.
- 42.2 Il Segretario redige il verbale della seduta e può essere assistito da Volontari e/o da personale tecnico-amministrativo.
- 43. SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE**
- 43.1 Il Presidente – o su suo invito, un altro componente dell'organo – espone gli argomenti all'ordine del giorno.
- 43.2 Ove possa ravvisarsi un contrasto tra l'interesse di un membro e l'interesse pubblico in discussione, ovvero qualora la legge preveda casi di incompatibilità assoluta, il componente interessato deve lasciare l'adunanza per lo specifico argomento, prima della discussione. Si ha sempre una situazione di incompatibilità assoluta quando una questione investe il componente, il coniuge o i parenti ed affini sino al quarto grado. Degli abbandoni della seduta deve essere fatta menzione a verbale.
- 43.3 Conclusa la presentazione di ciascun argomento, il Presidente richiede le iscrizioni ad intervenire nella discussione e concede la parola secondo l'ordine di iscrizione. La durata di ciascun intervento, salvo diversa determinazione del Presidente, non può di norma eccedere i dieci minuti.
- 43.4 Esaurita la prima serie di interventi è possibile un'ulteriore iscrizione per la discussione, al termine della quale il Presidente dichiara chiusa la discussione. Nel corso della discussione ogni componente può presentare una dettagliata mozione di proposta alternativa o di emendamento alla proposta in esame, espressamente chiedendo che sia messa ai voti e a verbale.
- 43.5 Dopo che l'argomento è stato sufficientemente esaminato, il Presidente dichiara chiusa la discussione con passaggio immediato alla votazione; analoga richiesta di passaggio immediato alla votazione può essere oggetto di mozione da parte di ciascun componente del consesso. Terminata la discussione, nessuno può più prendere la parola, se non per dichiarazioni di voto.
- 43.6 Se un membro del collegio ritiene che un componente gli abbia attribuito fatti, espressioni o comportamenti non rispondenti alla realtà o lesivi della sua persona, chiestane facoltà al Presidente, può parlare subito dopo per fatto personale, alterando l'ordine programmato degli interventi. È ammessa solo una replica a chiarimento, per precisare o rettificare quanto ha dato luogo al fatto personale.
- 43.7 Un componente può chiedere, prima che inizi la discussione di merito, motivando la richiesta stessa mediante la presentazione di una mozione scritta, che un argomento iscritto all'ordine del giorno non sia discusso dal collegio per motivi di legittimità o di opportunità.
- 43.8 Un componente può altresì richiedere che l'esame di una proposta venga sospeso e rinviato ad altra adunanza. La richiesta di sospensiva riguarda il rinvio della proposta ad altra adunanza e può avvenire all'inizio o durante il corso della discussione, sempre motivando la richiesta.
- 43.9 La discussione non può iniziare o non può proseguire se non dopo che l'organo si sia pronunciato sulla questione pregiudiziale o sospensiva. Il Presidente, esaurita la discussione sulla mozione pregiudiziale o su quella sospensiva, la pone in votazione.



### 44. VOTAZIONI

- 44.1 Ogni componente ha diritto al voto a favore o contro ogni proposta oppure all'astensione. La votazione avviene per voto palese, salvo i casi previsti dalla legge per il voto segreto, in particolare sulle questioni concernenti i provvedimenti disciplinari ai Soci, nonché tutti gli altri riguardanti le persone.
- 44.2 Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive.
- 44.3 Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna una propria autonomia logica e dispositiva, il Presidente può disporre la votazione per parti separate.
- 44.4 L'esito della votazione ed il relativo deliberato devono essere proclamati da parte del Presidente.
- 44.5 Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni approvate.

### 45. VERBALIZZAZIONE

- 45.1 Per ogni adunanza deve essere redatto apposito verbale. Il verbale deve indicare:
- il giorno, mese, anno, ora e luogo della riunione;
  - l'ordine del giorno;
  - l'indicazione degli avvisi scritti di convocazione e l'attestazione della regolarità della convocazione;
  - il nome dei componenti presenti e di quelli assenti, con l'indicazione, per questi ultimi, se l'assenza è giustificata;
  - la qualifica di chi presiede;
  - l'indicazione di chi svolge le funzioni di Segretario;
  - il riassunto conciso delle discussioni;
  - il numero complessivo dei votanti, tra i quali non vengono conteggiati i partecipanti che risultano assenti al momento della votazione avendone dato comunicazione al Segretario verbalizzante, e il numero dei voti a favore, contrari e astenuti, con nominativo degli astenuti e dei contrari;
  - i componenti che per incompatibilità si sono allontanati dal luogo della riunione per l'argomento cui si riferisce l'incompatibilità;
  - la firma del Presidente, del Segretario e di tutti gli aventi diritto presenti, su ogni pagina, compresi gli allegati che fanno parte integrante del verbale.
- 45.2 Qualora un componente richieda che il suo intervento venga riportato integralmente, l'intervento stesso è svolto in forma di lettura di un testo scritto, che dovrà essere prontamente consegnato al Segretario.
- 45.3 La discussione può essere registrata sotto la responsabilità del Segretario. La registrazione ha mero valore di ausilio per il verbalizzante. I supporti di registrazione, una volta approvato e sottoscritto il verbale, non devono pertanto essere conservati, in quanto ciò che fa fede è il verbale stesso.
- 45.4 Il verbale viene approvato nella seduta immediatamente successiva; su proposta del Presidente può essere approvato, anche in parte, seduta stante. Le eventuali rettifiche di verbale richieste non possono modificare le deliberazioni adottate né riaprire la discussione.



- 45.5 Il verbale non deve contenere correzioni, alterazioni o abrasioni. Il verbale, una volta approvato, non può più essere modificato.
- 45.6 I componenti del Consiglio Direttivo e tutti i presenti all'adunanza sono tenuti alla riservatezza in ordine alle discussioni avvenute all'interno del collegio, nonché ai connessi documenti amministrativi. Il Consiglio Direttivo può pronunciarsi su eventuali violazioni di tale obbligo, anche assumendo specifici provvedimenti.
- 45.7 Il verbale del Consiglio Direttivo è conservato nel libro dei verbali. Le delibere sono trasmesse al Presidente Nazionale entro i quindici giorni successivi alla data di svolgimento dell'adunanza.

### **Sezione III – Assemblea Regionale dei Giovani**

#### **46. COMPOSIZIONE, COMPITI E FUNZIONAMENTO**

- 46.1 L'Assemblea Regionale dei Giovani C.R.I. è costituita:
- dal Rappresentante regionale dei Giovani eletto nel Consiglio Direttivo Regionale, che la presiede;
  - da tutti i rappresentanti dei Giovani eletti o cooptati nei Consigli Direttivi dei Comitati della Croce Rossa Italiana in una regione.
- 46.2 In caso di impossibilità a partecipare, il rappresentante dei Giovani eletto o cooptato può incaricare – previo suo atto formale – un proprio delegato a prendere parte ai lavori. L'avente diritto, per espletare il suo ruolo di rappresentanza dei Giovani CRI del proprio Comitato, deve partecipare ad almeno una Assemblea Regionale all'anno. La mancata partecipazione può essere considerata negligenza di servizio.
- 46.3 L'Assemblea Regionale dei Giovani:
- è convocata dal Rappresentante regionale dei Giovani eletto nel Consiglio Direttivo Regionale, previa comunicazione al Presidente Regionale;
  - elegge, a norma di Statuto e Regolamento, il Rappresentante regionale dei Giovani della C.R.I., membro del Consiglio Direttivo Regionale e Vice Presidente, e può sfiduciarlo;
  - propone al Consiglio Direttivo Regionale le linee generali di sviluppo dell'attività verso la gioventù in regione, il piano delle attività e delle conseguenti iniziative formative, il bilancio di previsione redatto per il raggiungimento di tali obiettivi, nonché la relazione annuale delle attività.
- 46.4 All'Assemblea Regionale dei Giovani sono applicabili, in quanto compatibili, le norme previste dal presente Regolamento in materia di Assemblea Regionale.



**TITOLO IV – ORGANI Nazionali**  
**Sezione I – Assemblea Nazionale**

**47. COMPOSIZIONE**

- 47.1 L'Assemblea Nazionale è costituita dal Presidente Nazionale, dai due Vice Presidenti Nazionali, dai due Consiglieri Nazionali, dai Presidenti dei Comitati Regionali C.R.I. e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, dai Presidenti dei Comitati C.R.I., dall'Ispettore Nazionale del Corpo militare volontario C.R.I. e dall'Ispettrice Nazionale II.VV.
- 47.2 In caso di assenza o impedimento, i Presidenti dei Comitati possono delegare in loro vece un Vice Presidente o, in subordine, un membro del Consiglio Direttivo.

**48. COMPITI**

- 48.1 L'Assemblea Nazionale:
- definisce la missione e la politica della Croce Rossa Italiana, approvandone il relativo piano strategico;
  - approva il rapporto delle attività e delle iniziative formative, come predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale;
  - determina l'ammontare delle quote associative annuali;
  - delibera le modifiche statutarie a maggioranza di due terzi dei componenti;
  - può approvare raccomandazioni in ordine all'aggiornamento dei regolamenti;
  - nomina la società di revisione contabile o lo studio esterno di revisione;
  - verifica che le leggi nazionali siano compatibili con gli obiettivi della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa;
  - approva il bilancio di previsione ed il bilancio annuale della Croce Rossa Italiana.

**49. CONVOCAZIONE**

- 49.1 L'Assemblea Nazionale si riunisce almeno una volta l'anno in via ordinaria e, in via straordinaria, ogni qual volta il Consiglio Direttivo, la Consulta Nazionale, ovvero un terzo dei componenti ne faccia richiesta.
- 49.2 La convocazione è disposta dal Presidente tramite avviso contenente:
- l'indicazione della sede dei lavori;
  - giorno ed ora della seduta, sia in prima sia in seconda convocazione, quest'ultima da prevedersi nel giorno immediatamente successivo alla prima;
  - l'ordine del giorno;
  - gli eventuali atti da approvare siccome predisposti dal Consiglio Direttivo.
- 49.3 L'avviso deve essere pubblicato sul sito internet istituzionale almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione è valida anche se effettuata tramite il gestionale istituzionale della C.R.I.
- 49.4 La seduta straordinaria deve tenersi entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta di convocazione.



### 50. UFFICIO DI PRESIDENZA

- 50.1 L'Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente Nazionale o, in sua assenza, dal Vice Presidente vicario. In caso di assenza sia del Presidente che del Vice Presidente vicario, l'Assemblea è presieduta dall'altro Vice Presidente.
- 50.2 All'inizio della seduta il Presidente nomina almeno quattro scrutatori, tutti scelti tra i componenti dell'Assemblea medesima.
- 50.3 Il Segretario Generale svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

### 51. COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

- 51.1 L'Assemblea Nazionale è validamente costituita:
- in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti;
  - in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
- 51.2 Una volta costituita, l'Assemblea prosegue i lavori fino al completamento dell'esame dei punti all'ordine del giorno.

### 52. SVOLGIMENTO DEI LAVORI ED ALTRI ASPETTI PROCEDURALI

- 52.1 Il Presidente può, nel corso della seduta e per esigenze di funzionalità, variare l'ordine cronologico dei lavori.
- 52.2 Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta dell'Assemblea può istituire Commissioni a carattere istruttorio, costituite da componenti dell'Assemblea e coordinate da uno o più Soci, che si riuniscono nel corso dei lavori della seduta per l'approfondimento preliminare della materia e per la relativa preparazione di proposte di deliberazione.
- 52.3 Le decisioni procedurali del Presidente sono appellabili nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 54 del presente Regolamento.
- 52.4 Per motivate ragioni di emergenza, le sedute dell'Assemblea Nazionale possono aver luogo anche in tele o videoconferenza. In tal caso, la convocazione deve recare la piattaforma che facilita lo svolgimento della seduta in tele o videoconferenza, e ciascuno dei partecipanti deve poter essere identificato ed essere in grado di intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti. Della verifica di tali requisiti si dà atto a verbale.

### 53. DIRITTO DI PAROLA

- 53.1 Il Presidente – o su suo invito, altro componente dell'organo – espone gli argomenti all'ordine del giorno.
- 53.2 Ove possa ravvisarsi un contrasto tra l'interesse di un membro e l'interesse pubblico in discussione, ovvero qualora la legge preveda casi di incompatibilità assoluta, il componente interessato deve lasciare l'adunanza per lo specifico argomento, prima della discussione. Si ha sempre una situazione di incompatibilità assoluta quando una questione investe il componente, il coniuge o i parenti ed affini sino al quarto grado. Degli abbandoni della seduta deve essere fatta menzione a verbale.
- 53.3 Conclusa la presentazione di ciascun argomento, il Presidente richiede le iscrizioni ad intervenire nella discussione e concede la parola secondo l'ordine di iscrizione. I tempi degli interventi sono contingentati.



- 53.4 Nella discussione in Assemblea nessuno può prendere la parola se non dopo averla ottenuta dal Presidente.
- 53.5 Il Presidente può revocare la facoltà di parlare quando l'intervento non sia pertinente all'argomento in discussione o sia da considerarsi concluso.
- 53.6 Durante la discussione nessuno può prendere la parola due volte sulla stessa proposta di deliberazione, salvo che per richieste di chiarimento o richiamo al rispetto del Regolamento e per mozioni d'ordine. Al proponente è altresì concessa la parola per la replica alla fine del dibattito.
- 53.7 Qualunque membro dell'Assemblea, ove sia stato censurato nella propria condotta o abbia sentito attribuirsi fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse, può – in qualsiasi momento – prendere la parola per fatto personale.
- 54. DELIBERAZIONI**
- 54.1 Per deliberazione si intende una dichiarazione di volontà compiuta dall'Assemblea Nazionale nell'esercizio della potestà prevista dallo Statuto.
- 54.2 Le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale si distinguono in:
- elezioni;
  - mozioni;
  - mozione di sfiducia;
  - raccomandazioni.
- 54.3 Le elezioni sono deliberazioni atte a designare il Revisore dei conti.
- 54.4 Le mozioni sono deliberazioni il cui dispositivo ha carattere vincolante sui destinatari.
- 54.5 La mozione di sfiducia al Presidente e al Consiglio Direttivo è presentata da almeno un terzo dei componenti, prima che l'Assemblea sia convocata. Non è possibile presentare una mozione di sfiducia in Assemblea o quando manchino meno di quindici giorni al suo svolgimento. La mozione di sfiducia, che deve essere motivata, è approvata a maggioranza di due terzi dei componenti presenti alla seduta. Non sono ammesse deleghe. La mozione di sfiducia può essere proposta una sola volta nell'arco del mandato del Presidente e del Consiglio Direttivo.
- 54.6 Le raccomandazioni sono deliberazioni il cui dispositivo ha carattere di invito, suggerimento, senza vincolo di tempi e di modi sui destinatari.
- 54.7 Tutte le superiori deliberazioni devono contenere gli elementi necessari per una chiara espressione e comprensione della volontà di quanto disposto dall'Assemblea.
- 54.8 Le deliberazioni contenenti un dispositivo la cui realizzazione comporta oneri economici, devono indicare il limite di spesa ed i criteri di reperimento delle risorse.
- 54.9 Il giudizio di ammissibilità motivato delle proposte di deliberazione è rimesso al Presidente.
- 55. VOTAZIONI**
- 55.1 Gli scrutatori ed il segretario verbalizzante attendono a tutte le operazioni di voto a scrutinio palese e segreto.
- 55.2 Ogni componente dell'Assemblea ha diritto ad un solo voto. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo Nazionale non hanno voto.



- 55.3 L'Assemblea Nazionale delibera:
- c. ordinariamente a maggioranza dei presenti;
  - d. a maggioranza dei 2/3 dei componenti presenti alla seduta in caso di mozione di sfiducia al Presidente ed al Consiglio Direttivo.
- 55.4 Le deliberazioni sono espresse con votazione simultanea per alzata di mano o in altri modi palesi. In caso di seduta in tele o videoconferenza convocata a norma del precedente articolo 52.4, la proposta di delibera è condivisa sullo schermo della riunione; in sede di votazione, i componenti dissenzienti o astenuti esprimono il voto o l'astensione con dichiarazione orale in video o mediante chat, e la Presidenza riassume gli esiti al momento della proclamazione del risultato.
- 55.5 Le deliberazioni concernenti le persone sono sempre prese a scrutinio segreto. In caso di seduta in tele o videoconferenza convocata a norma del precedente articolo 52.4, il Presidente Nazionale deve assicurare che il diritto di voto sia esercitato su una piattaforma elettronica, realizzata su *cloud* dotato di livelli di sicurezza adeguati, idonea a garantire che il voto sia personale, libero, uguale, segreto e, pertanto, l'elettore sia identificato, sia garantito l'assoluto anonimato e l'assoluta immodificabilità del voto espresso, e sia impedita ogni possibilità per lo stesso elettore di esprimere più volte il proprio voto.
- 55.6 Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna una propria autonomia logica e dispositiva, il Presidente può disporre la votazione per parti separate.
- 55.7 Qualora il risultato della votazione sia evidente come palese, il Presidente può proclamarne l'esito rinunciando al conteggio dei voti; in tal caso, immediatamente dopo la proclamazione, ogni Socio può chiedere la verifica dei voti.
- 55.8 L'esito della votazione ed il relativo deliberato devono essere proclamati da parte del Presidente.
- 55.9 Il Consiglio Direttivo Nazionale ed il Segretario Generale, ciascuno secondo le proprie competenze, curano l'esecuzione delle deliberazioni approvate.
- 55.10 I soci che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
- 56. VERBALIZZAZIONE**
- 56.1 Per ogni seduta deve essere redatto apposito verbale. Il verbale deve indicare:
- a. il giorno, mese, anno, ora e luogo della riunione;
  - b. l'ordine del giorno;
  - c. l'indicazione degli avvisi scritti di convocazione e l'attestazione della regolarità della convocazione;
  - d. il nome dei componenti presenti e di quelli assenti, con l'indicazione, per questi ultimi, se l'assenza è giustificata;
  - e. la qualifica di chi presiede;
  - f. l'indicazione di chi svolge le funzioni di Segretario;
  - g. il riassunto conciso delle discussioni;
  - h. il numero complessivo dei votanti, tra i quali non vengono conteggiati i partecipanti che risultano assenti al momento della votazione, e il numero dei voti a favore, contrari e astenuti, con nominativo degli astenuti e dei contrari;



- i. i componenti che per incompatibilità si sono allontanati dal luogo della riunione per l'argomento cui si riferisce l'incompatibilità;
  - j. la firma del Presidente e del Segretario su ogni pagina, compresi gli allegati che fanno parte integrante del verbale.
- 56.2 Qualora un componente richieda che il suo intervento venga riportato integralmente, l'intervento stesso è svolto in forma di lettura di un testo scritto, che dovrà essere prontamente consegnato al Segretario.
- 56.3 La discussione può essere registrata sotto la responsabilità del Segretario. La registrazione ha mero valore di ausilio per il verbalizzante. I supporti di registrazione, una volta approvato e sottoscritto il verbale, non devono pertanto essere conservati, in quanto ciò che fa fede è il verbale stesso.
- 56.4 Il verbale viene approvato nella seduta immediatamente successiva; su proposta del Presidente può essere approvato, anche in parte, seduta stante. Le eventuali rettifiche di verbale richieste non possono modificare le deliberazioni adottate né riaprire la discussione.
- 56.5 Il verbale non deve contenere correzioni, alterazioni o abrasioni. Il verbale, una volta approvato, non può più essere modificato.
- 56.6 Il verbale dell'Assemblea:
- a. è conservato nel libro dei verbali;
  - b. è pubblicato all'interno del sito internet istituzionale entro i quindici giorni successivi alla data di svolgimento dell'Assemblea e per almeno trenta giorni. La sintesi del verbale deve contenere il contenuto delle decisioni assunte nella seduta.
- 57. ENTRATA IN VIGORE DELLE DELIBERAZIONI E LORO IMPUGNAZIONE**
- 57.1 Le deliberazioni adottate dall'Assemblea Nazionale entrano in vigore al momento della loro approvazione.
- 57.2 Ogni deliberazione può essere invalidata se contraria alle leggi, allo Statuto, ai Principi fondamentali ed al Regolamento della Croce Rossa Italiana e/o se adottata in difformità da quanto lo Statuto ed i Regolamenti stabiliscono per una valida formazione della volontà dell'Associazione.
- 57.3 L'impugnazione si esercita mediante ricorso scritto al Collegio disciplinare nazionale entro l'ultimo giorno del mese successivo alla pubblicazione del verbale sul sito internet istituzionale.
- 57.4 L'impugnazione non sospende l'esecuzione, finché non interviene la decisione del Collegio disciplinare nazionale, che è tenuto a pronunciarsi non oltre il sessantesimo giorno dalla presentazione del ricorso.

## **Sezione II – Consiglio Direttivo Nazionale**

### **58. COMPOSIZIONE**

- 58.1 Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto dal Presidente Nazionale, che lo presiede, da due Vice Presidenti e da due Consiglieri.
- 58.2 Il rappresentante nazionale del Corpo militare volontario C.R.I. e l'Ispettrice Nazionale del Corpo delle Infermiere Volontarie C.R.I. prendono parte ai lavori del Consiglio Direttivo Regionale con le modalità di cui agli articoli 273 e 993 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90.



- 58.3 Non sono ammesse deleghe.
- 58.4 Il Segretario Generale partecipa alle adunanze con voto consultivo.
- 58.5 Alla prima adunanza del Consiglio Direttivo, i componenti pronunziano la seguente formula di giuramento di fedeltà ai Principi: «Io ....., eletto Presidente Nazionale (o Consigliere Nazionale o Consigliere rappresentante nazionale dei Giovani) della Croce Rossa Italiana, giuro solennemente fedeltà ai Sette Principi Fondamentali del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e mi impegno a servire la Croce Rossa Italiana ed i suoi Soci nel rispetto di tali Principi e delle normative che regolano a livello nazionale ed internazionale il funzionamento di una Società di Croce Rossa». Del giuramento è fatta menzione nel verbale.
- 58.6 Parimenti pronunziano giuramento i componenti che subentrano in Consiglio Direttivo a seguito di subentro o di elezioni suppletive.
- 58.7 Alla prima adunanza il Presidente propone il nominativo del Vice Presidente, che si aggiunge al Vice Presidente eletto nella sua qualità di rappresentante nazionale dei Giovani, ed il Consiglio provvede alla relativa designazione.
- 59. COMPITI**
- 59.1 Il Consiglio Direttivo Nazionale:
- delibera in merito ai programmi ed ai piani di attività e indica le priorità e gli obiettivi strategici della Croce Rossa Italiana in coerenza con quanto disposto dall'Assemblea Nazionale;
  - delibera il piano nazionale delle attività e delle conseguenti iniziative formative;
  - approva le variazioni di bilancio apportate per raggiungere gli obiettivi approvati dall'Assemblea Nazionale;
  - approva i regolamenti previsti dal vigente Statuto, acquisito il parere favorevole della Consulta Nazionale;
  - istituisce i Comitati C.R.I.;
  - concede e revoca l'utilizzo dell'emblema e del logotipo identificativo;
  - coordina, anche per il tramite di delegati e referenti di progetto, le attività nazionali e ne verifica la rispondenza alle esigenze della programmazione nazionale;
  - decide sulle proposte di commissariamento di Comitato avanzate dai Consigli Direttivi Regionali;
  - può cooptare fino a due membri aggiuntivi provenienti dalla società civile e scelti per particolari meriti e capacità professionali. La cooptazione avviene all'unanimità dei componenti il Consiglio. Le personalità cooptate non hanno diritto di voto e decadono con il Consiglio che le ha cooptate. Non può essere cooptato chi riveste una carica politica;
  - può autorizzare la costituzione dei Comitati delle Città Metropolitane, corrispondenti a tale livello territoriale, in luogo e con i poteri del corrispondente Comitato.
- 60. CONVOCAZIONE**
- 60.1 Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce almeno quattro volte l'anno in via ordinaria e, in via straordinaria, ogni qual volta ne facciano richiesta due Consiglieri, che



debbono indicare l'argomento o gli argomenti da inserire all'ordine del giorno. La richiesta di convocazione, sempre motivata, deve essere avanzata al Presidente, il quale può:

- a. accoglierla ed inserire gli argomenti oggetto della richiesta di convocazione nell'ordine del giorno di una seduta ordinaria o fissare una riunione straordinaria, a seconda dell'urgenza;
- b. respingerla, con comunicazione motivata, se gli argomenti che si chiede di inserire all'ordine del giorno esulano dalle competenze dell'organo ovvero ledono le prerogative o la dignità di componenti del collegio.

60.2 Il Presidente si adopera affinché le convocazioni in via ordinaria siano equamente divise nell'anno solare.

60.3 La convocazione è disposta dal Presidente tramite avviso contenente:

- a. l'indicazione della sede dei lavori;
- b. il giorno e l'ora della seduta;
- c. l'ordine del giorno;
- d. gli eventuali atti da approvare.

60.4 L'avviso deve essere inviato tramite posta elettronica almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.

60.5 In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza e sempre con l'indicazione degli argomenti da trattare. La valutazione dell'urgenza è di competenza del Presidente, che deve motivarla. La motivazione è insindacabile nel merito.

60.6 La seduta straordinaria deve tenersi entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta di convocazione.

60.7 Tutti i componenti il Consiglio Direttivo hanno diritto di accesso alla documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, e sono tenuti alla riservatezza in ordine ad essa ed alle pratiche loro sottoposte. La documentazione è resa disponibile almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, salvo motivazioni d'urgenza.

### **61. VALIDITÀ DELLE ADUNANZE**

61.1 Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo Nazionale è necessario che tutti i componenti siano stati regolarmente convocati e che sia presente almeno la maggioranza assoluta dei componenti eletti. L'adunanza è comunque valida se sono presenti tutti i componenti eletti.

61.2 Le giustificazioni devono essere presentate al Presidente per iscritto, anche tramite posta elettronica e prima della seduta. In apertura di seduta il Presidente verifica il numero legale dell'adunanza. Una volta costituito, il Consiglio Direttivo prosegue i lavori fino al completamento dell'esame dei punti all'ordine del giorno.

61.3 Le adunanze del Consiglio Direttivo possono aver luogo anche in tele o videoconferenza, purché ciascuno dei partecipanti possa essere identificato e sia in grado di intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti, di visionare e di ricevere documentazione e di trasmetterne, e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. Della verifica di tali requisiti si dà atto a verbale.

61.4 Alle adunanze del Consiglio Direttivo possono partecipare esclusivamente i cinque componenti che lo costituiscono, oltre ai rappresentanti dei Corpi C.R.I. Ausiliari



delle Forze Armate, a norma degli articoli 273 e 993 D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, al Segretario Generale ed agli eventuali membri cooptati. Il Presidente può invitare alle sedute persone estranee all'organo, al solo fine di illustrare argomenti specifici e di fornire i necessari chiarimenti.

61.5 È ammessa la presenza di Volontari e/o di personale tecnico-amministrativo al solo fine di coadiuvare il Segretario.

### **62. ORDINE DEL GIORNO**

62.1 L'ordine dei giorno contiene l'elenco delle questioni da trattare nell'adunanza, e viene disposto dal Presidente tenendo conto di eventuali richieste da parte dei membri del collegio.

62.2 La trattazione degli argomenti deve avvenire secondo l'ordine stabilito. Il Consiglio, una volta costituito, può deliberare a maggioranza semplice di invertire l'ordine degli argomenti. Argomenti non iscritti all'ordine del giorno possono essere trattati e possono essere adottate le relative deliberazioni solo nel caso in cui siano presenti tutti gli aventi diritto a partecipare e questi siano d'accordo.

62.3 Argomenti aggiuntivi all'ordine del giorno possono essere inseriti, in caso di necessità, e portati a conoscenza dei membri del collegio nei modi e nei tempi previsti per la convocazione di urgenza.

### **63. PRESIDENZA**

63.1 Il Consiglio Direttivo Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

63.2 Il Presidente:

- a. dirige i lavori dell'adunanza;
- b. concede e toglie la parola;
- c. pone le questioni al collegio;
- d. pone ai voti e proclama l'esito delle votazioni;
- e. sospende l'adunanza, anche a richiesta della maggioranza dei presenti, stabilendo eventualmente la data e l'ora in cui la stessa è aggiornata;
- f. può sciogliere l'adunanza in caso di gravi disordini facendone constatare i motivi a verbale.

### **64. SEGRETARIO**

64.1 Il Segretario del Consiglio Direttivo Nazionale è il Segretario Generale, ovvero altro Socio o dipendente all'uopo individuato.

64.2 Il Segretario redige il verbale della seduta e può essere assistito da Volontari e/o da personale tecnico-amministrativo.

### **65. SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE**

65.1 Il Presidente – o su suo invito, un altro componente dell'organo – espone gli argomenti all'ordine del giorno.

65.2 Ove possa ravvisarsi un contrasto tra l'interesse di un membro e l'interesse pubblico in discussione, ovvero qualora la legge preveda casi di incompatibilità assoluta, il componente interessato deve lasciare l'adunanza per lo specifico argomento, prima della discussione. Si ha sempre una situazione di incompatibilità assoluta quando



- una questione investe il componente, il coniuge o i parenti ed affini sino al quarto grado. Degli abbandoni della seduta deve essere fatta menzione a verbale.
- 65.3 Conclusa la presentazione di ciascun argomento, il Presidente richiede le iscrizioni ad intervenire nella discussione e concede la parola secondo l'ordine di iscrizione. La durata di ciascun intervento, salvo diversa determinazione del Presidente, non può di norma eccedere i dieci minuti.
- 65.4 Esaurita la prima serie di interventi è possibile un'ulteriore iscrizione per la discussione, al termine della quale il Presidente dichiara chiusa la discussione. Nel corso della discussione ogni componente può presentare una dettagliata mozione di proposta alternativa o di emendamento alla proposta in esame, espressamente chiedendo che sia messa ai voti e a verbale.
- 65.5 Dopo che l'argomento è stato sufficientemente esaminato, il Presidente dichiara chiusa la discussione con passaggio immediato alla votazione; analoga richiesta di passaggio immediato alla votazione può essere oggetto di mozione da parte di ciascun componente del consesso. Terminata la discussione, nessuno può più prendere la parola, se non per dichiarazioni di voto.
- 65.6 Se un membro del collegio ritiene che un componente gli abbia attribuito fatti, espressioni o comportamenti non rispondenti alla realtà o lesivi della sua persona, chiestane facoltà al Presidente, può parlare subito dopo per fatto personale, alterando l'ordine programmato degli interventi. È ammessa solo una replica a chiarimento, per precisare o rettificare quanto ha dato luogo al fatto personale.
- 65.7 Un componente può chiedere, prima che inizi la discussione di merito, motivando la richiesta stessa mediante la presentazione di una mozione scritta, che un argomento iscritto all'ordine del giorno non sia discusso dal collegio per motivi di legittimità o di opportunità.
- 65.8 Un componente può altresì richiedere che l'esame di una proposta venga sospeso e rinviato ad altra adunanza. La richiesta di sospensiva riguarda il rinvio della proposta ad altra adunanza e può avvenire all'inizio o durante il corso della discussione, sempre motivando la richiesta.
- 65.9 La discussione non può iniziare o non può proseguire se non dopo che l'organo si sia pronunciato sulla questione pregiudiziale o sospensiva. Il Presidente, esaurita la discussione sulla mozione pregiudiziale o su quella sospensiva, la pone in votazione.
- 66. VOTAZIONI**
- 66.1 Ogni componente ha diritto al voto a favore o contro ogni proposta oppure all'astensione. La votazione avviene per voto palese, salvo i casi previsti dalla legge per il voto segreto, in particolare sulle questioni concernenti i provvedimenti disciplinari ai Soci, nonché tutti gli altri riguardanti le persone.
- 66.2 Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive.
- 66.3 Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna una propria autonomia logica e dispositiva, il Presidente può disporre la votazione per parti separate.



- 66.4 L'esito della votazione ed il relativo deliberato devono essere proclamati da parte del Presidente.
- 66.5 Il Presidente ed il Segretario Generale, ciascuno secondo le proprie competenze, curano l'esecuzione delle deliberazioni approvate.
- 67. VERBALIZZAZIONE**
- 67.1 Per ogni adunanza deve essere redatto apposito verbale. Il verbale deve indicare:
- il giorno, mese, anno, ora e luogo della riunione;
  - l'ordine del giorno;
  - l'indicazione degli avvisi scritti di convocazione e l'attestazione della regolarità della convocazione;
  - il nome dei componenti presenti e di quelli assenti, con l'indicazione, per questi ultimi, se l'assenza è giustificata;
  - la qualifica di chi presiede;
  - l'indicazione di chi svolge le funzioni di Segretario;
  - il riassunto conciso delle discussioni;
  - il numero complessivo dei votanti, tra i quali non vengono conteggiati i partecipanti che risultano assenti al momento della votazione avendone dato comunicazione al Segretario verbalizzante, e il numero dei voti a favore, contrari e astenuti, con nominativo degli astenuti e dei contrari;
  - i componenti che per incompatibilità si sono allontanati dal luogo della riunione per l'argomento cui si riferisce l'incompatibilità;
  - la firma del Presidente, del Segretario e di tutti gli aventi diritto presenti, su ogni pagina, compresi gli allegati che fanno parte integrante del verbale.
- 67.2 Qualora un componente richieda che il suo intervento venga riportato integralmente, l'intervento stesso è svolto in forma di lettura di un testo scritto, che dovrà essere prontamente consegnato al Segretario.
- 67.3 La discussione può essere registrata sotto la responsabilità del Segretario. La registrazione ha mero valore di ausilio per il verbalizzante. I supporti di registrazione, una volta approvato e sottoscritto il verbale, non devono pertanto essere conservati, in quanto ciò che fa fede è il verbale stesso.
- 67.4 La bozza del verbale redatto è tempestivamente inviata, a cura del Segretario generale, a tutti i componenti, i quali possono proporre modifiche e/o integrazioni. Qualora non sia pervenuta alcuna proposta di modifica nei sette giorni successivi all'invio del verbale, questo si intende approvato. Qualora siano pervenute modifiche e/o integrazioni, la Presidenza rivede la bozza di verbale e provvede all'invio di una seconda versione dello stesso. Qualora non sia pervenuta alcuna ulteriore proposta di modifica nei cinque giorni successivi all'invio del verbale, questo si intende approvato. Qualora, infine, sopraggiungano ulteriori richieste di modifiche e/o integrazioni, il verbale è approvato in apertura della seduta immediatamente successiva.
- 67.5 Su proposta del Presidente può essere approvato, anche in parte, seduta stante. Le eventuali rettifiche di verbale richieste non possono modificare le deliberazioni adottate né riaprire la discussione.
- 67.6 Il verbale non deve contenere correzioni, alterazioni o abrasioni. Il verbale, una volta approvato, non può più essere modificato.



- 67.7 I componenti del Consiglio Direttivo e tutti i presenti all'adunanza sono tenuti alla riservatezza in ordine alle discussioni avvenute all'interno del collegio, nonché ai connessi documenti amministrativi. Il Consiglio Direttivo può pronunciarsi su eventuali violazioni di tale obbligo, anche assumendo specifici provvedimenti.
- 67.8 Il verbale del Consiglio Direttivo è conservato nel libro dei verbali.

### **Sezione III – Consulta Nazionale**

#### **68. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO**

- 68.1 La Consulta Nazionale è composta dal Presidente Nazionale, che la presiede, dai membri del Consiglio Direttivo Nazionale, dai Presidenti dei Comitati Regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.
- 68.2 La Consulta Nazionale si riunisce di regola ogni due mesi e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente o un terzo dei componenti ne avveda la necessità.
- 68.3 La Consulta Nazionale:
- assicura il costante coordinamento e la leale cooperazione fra il livello nazionale ed i livelli territoriali della Croce Rossa Italiana;
  - esprime un parere sul raggiungimento degli obiettivi assegnati al Segretario Generale;
  - esprime un parere vincolante su tutte le proposte di regolamenti interni della Croce Rossa Italiana.
- 68.4 Per la convocazione e lo svolgimento dei lavori della Consulta si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate per il Consiglio Direttivo Nazionale, ivi comprese quelle relative alla possibilità di convocare delle sedute in tele o videoconferenza.

### **Sezione IV – Assemblea Nazionale dei Giovani**

#### **69. COMPOSIZIONE, COMPITI E FUNZIONAMENTO**

- 69.1 L'Assemblea Nazionale dei Giovani C.R.I. è costituita:
- dal Rappresentante nazionale dei Giovani eletto nel Consiglio Direttivo Nazionale, che la presiede;
  - dai Rappresentanti regionali dei Giovani eletti o cooptati nei singoli Consigli Direttivi Regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano;
  - da tutti i rappresentanti dei Giovani eletti o cooptati nei Consigli Direttivi dei Comitati della Croce Rossa Italiana.
- 69.2 In caso di impossibilità a partecipare:
- il rappresentante dei Giovani eletto o cooptato può incaricare – previo suo atto formale – un proprio delegato a prendere parte ai lavori;
  - il rappresentante regionale dei Giovani eletto o cooptato può incaricare – previo suo atto formale – un proprio delegato a prendere parte ai lavori.
- L'avente diritto, per espletare il suo ruolo di rappresentanza dei Giovani CRI del proprio Comitato, deve partecipare ad almeno una Assemblea Nazionale al biennio. La mancata partecipazione può essere considerata negligenza di servizio.
- 69.3 L'Assemblea Nazionale dei Giovani:



- a. è convocata dal Rappresentante nazionale dei Giovani eletto nel Consiglio Direttivo Nazionale, previa comunicazione al Presidente Nazionale;
  - b. elegge, a norma di Statuto e Regolamento, il Rappresentante nazionale dei Giovani della C.R.I., membro del Consiglio Direttivo Nazionale e Vice Presidente, e può sfiduciarlo;
  - c. propone al Consiglio Direttivo Nazionale le linee generali di sviluppo dell'attività verso la gioventù, il piano delle attività e delle conseguenti iniziative formative, il bilancio di previsione redatto per il raggiungimento di tali obiettivi, nonché la relazione annuale delle attività.
- 69.4 All'Assemblea Nazionale dei Giovani sono applicabili, in quanto compatibili, le norme previste dal presente Regolamento in materia di Assemblea Nazionale.

### **Sezione V – Consulta Nazionale dei Giovani**

#### **70. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO**

- 70.1 La Consulta Nazionale dei Giovani C.R.I. è composta dal Rappresentante nazionale dei Giovani eletto nel Consiglio Direttivo Nazionale, che la presiede, e dai Rappresentanti regionali dei Giovani eletti nei singoli Consigli Direttivi Regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.
- 70.2 La Consulta Nazionale dei Giovani si riunisce di regola ogni tre mesi e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Rappresentante nazionale dei Giovani o un terzo dei componenti ne avveda la necessità.
- 70.3 La Consulta Nazionale dei Giovani:
- a. è convocata dal Rappresentante nazionale dei Giovani eletto nel Consiglio Direttivo Nazionale, previa comunicazione al Presidente Nazionale;
  - b. assicura il costante coordinamento e la leale cooperazione fra il livello nazionale ed i livelli territoriali della Croce Rossa Italiana;
  - c. ha funzioni di analisi dell'attività sul territorio nazionale, proposta e pianificazione di nuovi servizi, nonché di aggiornamento dei protocolli operativi;
  - d. promuove campagne di azione e di sensibilizzazione su tematiche di interesse giovanile.
- 70.4 Per la convocazione e lo svolgimento dei lavori della Consulta si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate per il Consiglio Direttivo Nazionale.



**TAVOLA DELLE REVISIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

<i>N.</i>	<i>Data della delibera del Consiglio Direttivo Nazionale</i>	
0	23 settembre 2016	<i>Approvazione</i>
1	21 aprile 2018	<i>Prima revisione</i>
2	27 settembre 2020	<i>Seconda revisione</i>
3	27 marzo 2021	<i>Terza revisione</i>
4	26 giugno 2021	<i>Quarta revisione</i>
5	=====	<i>Quinta revisione</i>